

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1850

- 67 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla Banca nazionale — Approvazione degli articoli 1 al 6° — Articolo 7 — Adozione dell'articolo emendato dalla Commissione e degli articoli 8 al 13° — Articolo 16 — Osservazioni del senatore Alfieri, del ministro delle finanze e del relatore Colla — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Articolo 18 — Considerazioni dei senatori Blanc, Cotta e del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 18 al 27° e dell'intera legge — Discussione e approvazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

391. Gibelin, Pavarino Carlo, Aymar Pietro e Albasio, propongono alcuni emendamenti al progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

392. Quarantasei abitanti di Genova chiedono di essere risarciti dei danni da loro sofferti pel saccheggio commesso in quella città nell'aprile del 1849.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Chiusasi già ieri la discussione generale sul progetto di legge riguardante la Banca nazionale, debbo rileggere l'articolo primo per sottoporlo a particolare discussione.

(Sono approvati senza osservazione i primi 6 articoli. — Vedi vol. *Documenti*, pag. 494.)

« Art. 7. Sono conservati presso le rispettive sedi della Banca nazionale gli uffici di commissario e vice-commissario governativo, già stabiliti presso le Banche di Genova e di Torino, ai quali la Banca dovrà corrispondere l'onorario in totale di annue lire sedici mila.

« Il commissario governativo di ciascuna sede veglierà alla osservanza delle leggi e dello statuto della Banca.

« Nessuna deliberazione, sia delle adunanze generali, sia dei Consigli di reggenza, sarà valida senza il suo intervento.

« I commissari ed i vice-commissari, finchè rimangono in carica, non potranno riscuotere nè stipendi, nè pensioni a carico dello Stato. »

Su quest'articolo la Commissione ha proposto vari emendamenti. Comincia dal togliere al primo paragrafo di esso l'ultima clausola dicente: « ai quali la Banca dovrà corrispondere l'onorario in totale d'annue lire 16 mila; » quindi vorrebbe intercalare fra il primo e secondo paragrafo la seguente disposizione: « Per questi uffici dovrà la Banca versare nella cassa del pubblico erario un'annua somma di lire 16 mila; ed i commissari e vice-commissari riceveranno dalle casse medesime gli stipendi che loro furono o ver-

ranno assegnati. » Toglierebbe infine l'ultimo paragrafo dell'articolo.

Debbo chiedere al ministro delle finanze se acconsente a questa emendazione.

NIGRA, ministro delle finanze. Sì, accetto, poichè non si varia il principio.

PRESIDENTE. Allora metterò partitamente ai voti quest'articolo.

(Gli emendamenti della Commissione sono approvati.)

Porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

(Sono in seguito approvati nei termini proposti, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vedi vol. *Documenti*, pag. 495.)

« Art. 16. La Banca potrà:

« 1° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per legge.

« Non saranno però ammessibili allo sconto i buoni la cui scadenza eccede i tre mesi.

2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza.

« 3° Fare anticipazioni sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato, con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e di Genova. »

ALFIERI. Io non posso nascondere, non senza qualche rincrescimento, che vedo introdotto nella presente legge l'articolo ora sottoposto al voto del Senato. Egli mi pare che, in qualunque condizione, ma tanto più in un paese dove esiste una sola banca, questa debba, per quanto è possibile, riservare le sue operazioni a cose commerciali: ora lo sconto che è detto possa fare la Banca dei buoni del tesoro non può considerarsi come operazione commerciale, ed è da osservare che sebbene sia stato da autorevolissima persona detto altrove che la *dette flottante*, come è chiamata dai Francesi, e di cui i buoni del tesoro sono una parziale rappresentazione, sia una delle migliori operazioni che si possano fare da uno Stato, questa opinione è stata formalmente contraddetta da altri autorevolissimi uomini, ed io propenderei a credere che non abbia tal merito questo modo di adoperare il credito pubblico.

Infatti, fra le altre considerazioni molte e gravi che si possono addurre a sostegno di quest'opinione, vi ha quella che la *dette flottante* è forse quella di cui l'apprezzamento sia più difficile. E difatti abbiamo l'esempio di paesi a noi vicini, dove questa *dette flottante* esiste da molti anni, e dove si

stenta sempre a fissarsene il valore preciso. L'abbiamo vista in un anno valutata a 240, 250, 260 milioni dagli stessi ministri, e quindi in fin dei conti venire a risultare a più di 300, 350 milioni.

Come diceva, questo non è il solo difetto, non è il solo rimprovero che a questo modo di usare del credito si possa fare. Aggiungerò che, o questi buoni del tesoro sono emessi con vantaggio, il che avviene quando la condizione delle finanze è prospera, ed allora molti sono i modi che si possono adoperare a misura dei bisogni cui si vuole sopperire con questo mezzo. In tal caso non vedo la necessità per cui la Banca intervenga a togliere questi mezzi d'investimento agli altri capitali circolanti. Ma se invece i buoni del tesoro sono scapitanti, io non vedo perchè questa sola Banca debba compromettere una parte forse notevole de' suoi fondi, in simile operazione.

Quindi, ripeto, non è senza qualche rammarico che ho visto introdotta nella legge la presente disposizione; forse vi saranno circostanze particolari, vi saranno altre considerazioni del momento, che avranno determinato il voto favorevole che già ottenne questa legge; ondechè, dalle spiegazioni che verranno date a questo proposito farò il mio profitto per regolare il mio voto, altrimenti persistereò nel desiderio che questo articolo non venga ammesso.

NIGRA, ministro delle finanze. Risponderò all'onorevole preopinante che sulle prime non erasi fatto parola nella legge dei boni del tesoro. Ciò venne proposto da qualche membro nella discussione che ebbe luogo nella Camera elettiva, sostenendo esso che fosse utile dare anche ai detentori di questi boni (quando ve ne siano, perocchè ora più non ve ne sono) il beneficio dello sconto, avvisando che potrebbe avvenire che certi detentori volessero profittare dello sconto alla Banca, come operazione, come conto corrente.

Veramente fu molto discusso questo punto di questione, e da questo dibattimento ho potuto desumere che potrebbe sorgere il caso di profittare di questi boni quando veramente esistessero.

Si può calcolare che lasciando la cosa veramente facoltativa alla Banca (poichè è una facoltà che si dà alla Banca di farlo), ne conseguirà, come venne assennatamente osservato, che la Banca stessa sarebbe poi giudice della convenienza di applicare o no fondi a disposizione dei boni, togliendoli dall'applicazione agli fondi delle cambiali in punto delle medesime. Per questa ragione non si è voluto fare opposizione a quella proposta, la quale per ora si riduce nel fatto ad una semplice proposizione di parole, poichè non esistono, come già dissi e ripeto, boni del tesoro, essendo stali quelli che esistevano della creazione scorsa tutti pagati esattamente dal Governo alla loro scadenza; motivo per cui il caso di cui si tratta non potrebbe succedere se non in seguito ad una nuova creazione per legge di boni del tesoro.

Soggiungo che il timore che questi boni potessero portar via il fondo, non ha, a mio avviso, verun fondamento, perocchè la Banca stessa conosce non convenirle fare lo sconto piuttosto sui boni che sopra altri oggetti.

Non ci sono tra loro condizioni diverse, epperò non mi pare che possa dar luogo a sconcerti. Del resto poi, ripetendo che boni più non esistono, soggiungerò che probabilmente non ne saranno creati in seguito, poichè non pare pel momento che vi sia stato gran gusto per quelli creati, e conseguentemente la difficoltà diviene molto minore.

COTTA, relatore. Aggiungerei, come relatore della Commissione sopra questa materia, qualche spiegazione che potrà eliminare gli scrupoli di coloro che possano credere meno

vantaggiosa per lo Stato e pel commercio l'ammissione di questi boni del tesoro allo sconto.

I boni del tesoro per loro natura che cosa sono? Sono delle obbligazioni a scadenza fissa che deve passare l'amministrazione delle finanze a persone che versano il loro denaro all'erario per averlo ad una data epoca fissa, con quell'interesse che resta convenuto fra loro.

Da molti si è creduto che i boni del tesoro di loro natura fossero quali sono stati emessi l'ultima volta dalle finanze, ed avevano una specie di corsa coattiva, essendo dalle finanze dati in pagamento dello stipendio agli impiegati, o per provviste ai diversi appaltatori, ecc.

Questa non è la natura dei boni del tesoro, ed è sperabile che essendo limitata l'emissione di questi boni alla condizione che siano creati per legge, quelli che potessero venir nuovamente emessi, lo siano in quelle condizioni normali, cioè che siano rilasciati in favore di coloro che verseranno i fondi alle finanze per averne il pagamento ad una data scadenza fissa che più loro piace, ed a quell'interesse convenzionale colle finanze. Allora è giusto che la Banca venga in soccorso di quei capitalisti che, avendo versato i loro fondi alle finanze per averne il pagamento ad una scadenza di 5, di 4 mesi, possano desiderare di rientrare nei loro fondi qualche mese prima della scadenza.

Se presentasi loro una speculazione vantaggiosa, è giusto che questi possano essere ammessi allo sconto della Banca, perchè con ciò non farebbe che avvire la circolazione dei capitali, ben lungi dall'incagliarlo menomamente e stornare dei fondi della Banca dalle altre operazioni commerciali, le quali verrebbero attivate col dar mezzo ai possessori dei boni di rientrare nei loro fondi in un'occorrenza.

Dico adunque che, ritenuta la vera natura dei boni del tesoro (come quelli che costituiscono la *dette flottante*, che sono capitali versati alle finanze per averne un'obbligazione a scadenza fissa), io non trovo inconveniente a che sia mantenuta questa disposizione.

ALFIERI. Userò ancora della facoltà di parlare per una osservazione. Io non credo esatta la definizione data dall'onorevole collega relatore della Commissione. La *dette flottante* consta di due parti: l'una che si compone (userò la parola francese, perchè non ho pronta la parola adattata in italiano) dei *découverts*, come gli chiamano, degli anni antecedenti, ai quali non si è ancora provveduto con prestiti o con altri fondi rimasti dagli altri esercizi, e questa è una parte della *dette flottante*. L'altra parte è quella per cui si anticipa sui fondi che si presume siano per rientrare coll'incasso delle imposte o di altri proventi che costituiscono le entrate del tesoro. Si emette, per ciò fare, boni del tesoro unicamente per anticipazione e coll'assicurazione che coi proventi futuri si sarà in caso di soddisfare definitivamente e di estinguerli, colla differenza che vi si aggiunge un interesse qualunque. Ma nella *dette flottante* non vi entra nessun deposito di somme versate da particolari, ai quali invece si corrisponde un vaglia in boni del tesoro. Quindi noi avremo un'operazione finanziaria puramente, un'operazione del tesoro che rappresenta una deficienza momentanea, cui si supplisce con un'anticipazione sui proventi futuri.

COTTA, relatore. Mi permetterò d'osservare, sull'uso che si fa di capitali della *dette flottante*, che alcuni creditori del Governo possono bensì lasciarli i loro fondi per averne boni a scadenza fissa, perchè questi boni hanno circolazione e sono scontabili ed ammessi da tutte le banche; ma io dico che non bisogna confondere l'uso che fa il Governo dei fondi della *dette flottante*, che è benissimo per anticipare delle spese

non ancora bilanciate, o per coprire, come dice il senatore Alfieri, i *découverts*; ma questo è un uso che si fa di fondi della *dette flottante*, uso consentito da chi li riceve, e non vien mai dato in pagamento alcuno di questi boni se non volontariamente.

RICCA, ministro delle finanze. Ho chiesta la parola per dire che non bisogna che noi confondiamo l'emissione di boni del tesoro che si è fatta da noi, con quella che si potrebbe fare, perchè bisognerebbe ritornare alle circostanze in cui ci trovammo allora, a cui spero che più non torneremo.

Allora era una necessità di scegliere un mezzo che fosse meno inconveniente alla circostanza, come fu l'emissione dei boni del tesoro, onde aver modo di sopperire alle spese urgenti. Non è già che quel mezzo fosse molto gradito, poichè i boni scapitavano per chi non poteva tenerli sino alla scadenza; ma, come ho detto, essendo quello il mezzo che scapitava di meno, ed essendo quello allora l'unico possibile al Governo, come appare manifesto, se noi risaliamo a quell'epoca, la cosa io credo che si giustifichi da per sè. Ora in che caso potrebbe avvenire che il Governo emettesse boni del tesoro? Nel solo caso che avesse ottenuta l'autorità dal Parlamento, e vi fossero circostanze in cui non ci convenisse di fare un'emissione di quella rendita, ma fosse più conveniente di fare delle contrattazioni private per avere fondi mediante l'emissione di boni del tesoro. In questo caso, questi boni non potrebbero mai essere perdenti; e se lo fossero, allora ciò più non converrebbe, od almeno soltanto allorchè si trovassero dei capitalisti, i quali avendo sufficiente credito al Governo, trovassero proficuo d'impiegare il loro danaro; il che vuol dire che il bono del tesoro diventerebbe una cambiale del Governo. Per questo motivo venne da un deputato proposto che i boni del tesoro fossero ammessibili anche allo sconto, vale a dire che la Banca fosse autorizzata ad accettare questi boni in isconto, e per ciò anche la cosa non può mai diventar pericolosa per il credito pubblico.

Sono perfettamente d'accordo col signor marchese Alfieri, che se questi boni fossero perdenti, il commercio generale ne scapiterebbe. Ma non vedo che questo possa accadere per la ragione che ho accennato. Perciò, ripeto, io non mi sono opposto, tanto più che la cosa viene limitata all'autorizzazione per la Banca, la quale poi, come dissi, è anche giudice da per sè di non prendere di preferenza i boni, quando questi facessero scapitare le lettere di cambio. Mi pare dunque che l'articolo possa stare come è redatto: però il Senato ha facoltà di operare tutti quei cambiamenti che ravviserà più opportuni.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dividono l'articolo in due parti; una disputata, l'altra non disputata: conviene dunque mettere separatamente ai voti i paragrafi che compongono quest'articolo.

Io darò lettura del 1° paragrafo:

« La Banca potrà: 1° ammettere allo sconto i boni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per legge. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(È approvato.)

« Non saranno però ammessibili allo sconto i boni la cui scadenza eccede i 3 mesi. »

(È approvato.)

« 2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti boni, di qualunque scadenza. »

(È approvato.)

« 3° Fare anticipazioni sopra depositi di cedole di tutte le città dello Stato, con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e Genova. »

(È adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. La Banca potrà impiegare una porzione del suo capitale, non eccedente però il decimo, nell'acquisto di palazzi, per collocare gli uffizi delle sue sedi e le dipendenze dei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il Governo è autorizzato ad emettere una terza serie di obbligazioni dello Stato al portatore per un capitale nominale di diciotto milioni di lire sulle stesse basi e nella stessa forma di quelle emesse in forza del regio editto 27 maggio 1854, e della legge 26 marzo 1859 con decorrenza dal primo agosto 1880. »

La parola è al senatore Blanc.

BLANC. Je me suis opposé dans le sein de la Commission à ce mode de remboursement, parce que je l'ai considéré comme très-onéreux au Gouvernement. Je ne pense pas qu'il peut convenir au Gouvernement d'emprunter sur le pied de 6 pour 100 pour rembourser une dette qui ne lui coûte que 2 pour 100 d'intérêts. Si cela avait lieu, il en résulterait une perte de 720,000 francs environ, qui ne profiteraient à personne. Voilà la pensée que j'ai combattue dans la Commission, et que je persiste à combattre.

PRESIDENTE. Vous n'entendez pas développer votre opinion?

BLANC. Elle est toute développée; c'est une affaire de chiffres; il faudrait ou retarder ce remboursement, ou donner au Ministère d'autres facultés pour y pourvoir. C'est à M. le ministre des finances à demander les moyens d'obvier à cet inconvénient que je regarde comme onéreux.

COTTA, relatore. Nella relazione si è risposto all'obbiezione del senatore Blanc, cioè che il Governo dovendo ricevere nella riscossione dei tributi, e per l'ammontare delle rendite che sarà per alienare, e di tutte le sue entrate una valuta più o meno perdente, avrebbe un ben più forte scapito sul maggior prezzo di tutti gli oggetti che gli vengono provvisti nel corso dell'anno, di quello che fosse per ascendere la differenza e l'interesse del 2 per 100 che paga alla Banca, e quello del 3 o 6 per 100 che si dovrebbe pagare sulle obbligazioni.

Nota poi che le obbligazioni, dietro il corso che hanno attualmente, di lire 940 circa, non presenterebbero un interesse maggiore del 3 1/4 per 100 circa che potrebbe ascendere al 6 1/4 col fondo d'estinzione mediante il quale in 34 anni la cosa è finita, e quel capitale sparisce e non è più da pagare, mentre pagando il solo 2 per 100 alla Banca come fa allo scapito attualmente, da qui a 34 anni avrà ancora tutto il capitale da pagare.

BLANC. J'ajouterai que je ne vois pas de plus grave inconvénient dans un moment où le trésor a des besoins, quand il est sur le point de demander un nouvel emprunt de 6 millions de rentes, que celui qui résulterait d'un remboursement de 18 millions qui ne lui coûtent qu'un intérêt de 2 pour cent. Il y a là, il me semble, une contradiction très-grande qui est contraire aux intérêts bien entendus et du trésor, et du pays.

COTTA, relatore. Risponderò ancora che il corso forzato dei biglietti, cui la restituzione di 18 milioni deve dar fine, è forse l'unica cosa che impedisce la costituzione sia di altre Banche in Piemonte, sia d'una Banca in Savoia, perchè a

valuta legale essendo più o meno perdente, anche come trovasi adesso del solo 1 1/4 per 100, assorbirebbe tutto il beneficio che potrebbe dare lo sconto, quando la Banca si costituisse nei veri termini da dar lo scambio in argento de' suoi biglietti. Si sconterebbe, per esempio, una cambiale a 3 mesi; scontandola al 4 per 100 la Banca emetterebbe i suoi biglietti di cui sarebbe aperto lo scambio come in tutte le Banche le quali sono in circostanze normali, e che non parteciperebbero al corso forzato dei loro biglietti; essa prenderebbe 1 per 100 di sconto per l'interesse di 3 mesi che ci sarebbe su quelle cambiali e poi darebbe degli scudi per rimborsarsi dell'ammontare di queste cambiali in valuta legale che perderebbe da uno e un quarto, uno e mezzo. Dunque sarebbe una perdita reale impiegando il vero capitale per tre mesi. Questa è l'unica causa per cui la Banca che si è tentato di erigere in Savoia, e che pareva volesse correre l'oro per tutto il paese, non ha potuto costituirsi e non potrà costituirsi veruna altra Banca di sconto, perchè, ripeto, una Banca nuova non potrebbe partecipare al corso forzato dei suoi biglietti, e tenendo aperto lo scambio dei medesimi la perdita che vi sarebbe in realizzare le valute in cui sarebbero pagate le cambiali eccederebbe il profitto dello sconto, ed è ciò che la rende impossibile.

Sortiamo presto da questa situazione anormale in cui siamo, e poi sorgeranno nuove Banche, e si cercherà di estendere tutti i mezzi di circolazione possibile, che daranno dei denari a chi ne vuole. (*Harità*)

Non sarebbe cosa difficile il costituire altre Banche qualora non vi fosse l'impedimento del corso forzato dei biglietti.

BLANC. Par le moyen que vous proposez, vous ne faites pas cesser le cours forcé, qui sera une obligation, tant que vous n'aurez pas établi des mesures qui permettront aux porteurs de convertir leurs billets en argent, et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de créer des comptoirs d'es-compte. Les moyens dont dispose la Banque ne sont pas suffisants pour satisfaire aux besoins du commerce; vous ne pouvez arriver à ce but avec une Banque de 8 millions, d'autant plus que le commerce est appelé à prendre, grâce aux relations qui peuvent s'établir ultérieurement, une très-grande extension.

NIGRA, ministro per le finanze. La cessazione del corso forzato dei biglietti è desiderata talmente da ogni classe di persone, e principalmente dei commercianti, che il Governo non credette d'insistere molto, a che il contratto colla Banca di Genova continuasse ad avere il suo effetto, come era stabilito, vale a dire che fosse durativo per quattro anni, e cedette ad una manifestazione generale. Egli senza dubbio tenne conto della differenza che vi sarebbe nel pagare il 2 per 100 alla Banca di Genova, ed il procurarsi un capitale, onde sopperire a questo debito a una data più breve; mentre dovendo il Governo fare le sue contrattazioni anche in biglietti, egli è certo che soffrirebbe uno scapito oltre al 3 per 100, poichè la differenza dei biglietti il Governo la sopporta nei contratti che fa come pure nei pagamenti che riceve; il che ridurrebbe la differenza non più del 2 al 3, ma la porterebbe dal 4 al 5, e talvolta anche più.

Quando poi i biglietti scapitavano del 2 e del 3, allora la perdita era molto maggiore, e si fu appunto in questo momento che si fecero da ogni parte richiami, onde il Governo togliesse, se era possibile, un tale imbarazzo. Venne quindi proposta la legge di far scomparire questi biglietti mediante un pagamento anticipato. Il Governo si appigliò a quel mezzo che credè più conveniente per far cessare il corso forzato dei biglietti, e pel rimborso alla Banca di Genova d'ogni somma

sceglieva le obbligazioni dello Stato come un titolo di più facile collocazione, e che è portato a un molto più elevato corso quando si restringe ad un'operazione di pochi milioni; dico pochi milioni in paragone delle altre operazioni che siamo nel caso di fare; allora calcolando che probabilmente vi sarà un anno di tempo onde far questa operazione, per l'emissione delle obbligazioni dello Stato potrebbero le rendite salire e venire fors'anche al pari; in ogni caso l'operazione sarebbe rovinosa.

Non vi è dubbio che scambiamo un debito che in apparenza non ci costa più del 2 per 100; ma in realtà aggrava assai più lo Stato. Questo debito fu una necessità, e in quei momenti fu anche una operazione buonissima.

Al giorno d'oggi il porvi un limite può tornare molto vantaggioso, e fa scomparire tutti gli inconvenienti che vi sarebbero a prolungarlo di troppo; motivo per cui il Governo credette dover cedere, anche sotto questo rapporto, al desiderio manifestato generalmente.

COTTA, relatore. Farò un'ultima osservazione in due parole, ed è che la perdita del 2 al 6 per 100 è su 18 milioni, ma la perdita cui si sottraggono le finanze nel corso dell'anno è su 100 milioni che spende: e naturalmente tutti i provveditori calcolano non solo la perdita dell'1 1/2 per 100 che si fa adesso, ma quella del 4 e del 5 per 100 che è stata in corso un anno fa, e conseguentemente sono 4 o 5 milioni che alla fine dell'anno vengono a perdere le finanze in luogo delle lire 600,000 che l'interesse delle obbligazioni potrà costare oltre quello che si paga alla Banca.

NIGRA, ministro per le finanze. L'osservazione fatta testè dall'onorevole senatore Cotta fu una di quelle che realmente si tenne più in conto quando si accettò la proposizione, poichè veramente questa implica il giro totale dei fondi, e non solamente dei 18 milioni.

PRESIDENTE. Altro non resta che di mettere ai voti l'articolo 18.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli sono pure approvati senza alcuna osservazione. Vedi vol. *Documenti*, pag. 495.)

Si passerà ora allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	56
Voti favorevoli	54
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLE GABELLE.

PRESIDENTE. S'intraprende ora la discussione sul progetto di legge riguardante l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate.

La parola è al senatore Quarelli, relatore.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 653.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, questo indica che il Senato vuol procedere alla discussione particolare. Rileggerò perciò l'articolo 1:

TORNATA DEL 26 GIUGNO

« Il Governo è autorizzato a rinnovare per un triennio l'appalto delle gabelle accensate, sia per trattativa privata sia per licitazione privata o pubblica, colla riserva in favore del medesimo della facoltà di risolverlo al termine del primo anno, o dopo, previo avviso di mesi 6. »

(È approvato.)

« Art. 2. È pure concessa al Governo la facoltà di tenere ad economia quelle provincie o quei rami di gabella che riputerà convenienti. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Debbo prima invitare il Senato a voler profittare di questo scorcio di tempo che rimane per riunirsi negli uffizi per l'esame della legge presentata ieri pei sussidi da accordarsi all'emigrazione italiana.

Risultamento della votazione:

Votanti	85
Voti favorevoli	82
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/4.